

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB ADOTTATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998 IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998**

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 5-*bis*, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, hanno stipulato in data 31 ottobre 2007 un protocollo d'intesa in materia di vigilanza sugli intermediari avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis* del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle materie indicate nel medesimo articolo 6, comma 2-*bis* del TUF, esercitano i poteri regolamentari di competenza acquisendo l'intesa dell'altra autorità sugli aspetti di disciplina rilevanti da individuarsi nel protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, comma 5-*bis*; la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa, possono a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine a ciascuna attribuiti, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo e b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUF, la vigilanza sui soggetti abilitati ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

VISTA la necessità rappresentata dalla CONSOB di procedere nel tempo più breve possibile all'adozione del nuovo Regolamento Intermediari della Consob, modificato alla luce del nuovo quadro normativo europeo e nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2-*bis*, del TUF, la Consob deve acquisire l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di quest'ultima, come da individuarsi nel protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5, comma 5-*bis*, del TUF;

CONSIDERATO che sono in corso le attività di collaborazione tra le due Autorità volte alla revisione del Protocollo di intesa sottoscritto, il 31 ottobre 2007, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-*bis*, del TUF, anche alla luce del mutato quadro di competenze istituzionali derivante dal SSM e dal SRM e delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere preliminarmente - a integrazione del protocollo d'intesa attualmente in vigore - al raggiungimento di un accordo volto a specificare gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità della Banca d'Italia, su cui la Consob deve acquisire l'intesa;


STIPULANO QUANTO SEGUE:

- «Per quanto riguarda la materia relativa alla *“gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione”*, gli aspetti rilevanti ai fini del rilascio dell'intesa alla Consob da parte della Banca d'Italia attengono ai requisiti posti con riferimento ai profili di organizzazione e governo societario, ivi inclusi quelli concernenti i sistemi di remunerazione e di incentivazione, anche quando riferiti a intermediari ulteriori rispetto ai destinatari delle pertinenti disposizioni europee.».

Ai sensi dell'art. 5, comma 5-*ter* del TUF e secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, ultimo periodo, del Protocollo d'intesa stipulato in data 31 ottobre 2007, il presente protocollo è pubblicato sui siti internet della Banca d'Italia e della Consob.

Roma, 15 FEB. 2018

**PER LA BANCA D'ITALIA
IL GOVERNATORE**



**PER LA CONSOB
IL PRESIDENTE VICARIO**

